CAMERA DEI DEPUTATI N. 1552

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDRAZZI CIPOLLA, CALVANESE, ORLANDI, FINOCCHIARO, BARGONE, FRACCHIA, FORLEO, TRABACCHI, TURCO, VACCA, VIOLANTE

Presentata il 24 settembre 1987

Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, nella sua prima pratica attuazione ha messo in evidenza una lacuna che ha fatto rilevare vizi di costituzionalità.

La Corte di appello di Palermo – sezione per i minorenni – con propria ordinanza n. 39/83 del 29 settembre 1983, ha disposto la trasmissione degli atti relativi ad un reclamo proposto avverso un decreto del tribunale per i minorenni di Palermo alla Corte costituzionale per l'esame della legittimità costituzionale della predetta legge nella parte in cui provvede – con norma transitoria – alla disciplina delle istanze di adozione nei confronti dei minori, pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima.

Infatti, la nuova normativa sulla disciplina dell'azione e dell'affidamento dei minori pur innovando profondamente l'istituto dell'adozione dei minori, non ha previsto alcuna norma transitoria che potesse normalizzare le situazioni pregresse pendenti.

Tale mancata previsione ha determinato una situazione di disparità di trattamento tra i cittadini per i quali erano in corso procedure di adozioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 – e cioè sotto il regime del codice civile e della legge 5 giugno 1967, n. 431 – mentre, a proposito dell'adozione internazionale, la legge provvede al titolo VI, articolo 76, con una norma transitoria per le pro-

cedure relative all'adozione di minori stranieri, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

È chiara, quindi, la disparità di trattamento tra i cittadini che abbiano scelto di adottare un minore straniero e quelli che abbiano scelto un minore di nazionalità italiana.

Nella IX legislatura la Camera ha approvato l'articolo unico qui ripresentato che colmava la lacuna della legge n. 184 del 1983.

I presentatori auspicano che in questa legislatura il testo possa raccogliere l'amplissimo consenso ottenuto nella IX legislatura, anche al fine di favorire un rapido *iter* della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione internazionale, i procedimenti di adozione ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le norme in vigore sino alla predetta data.